

CONSIGLIO ORDINE AVVOCATI

TERMINI IMERESE

VERBALE DI RIUNIONE

L'anno **duemilaventi** il giorno **quattro** del mese di **aprile**, si è riunito il Consiglio, in seduta telematica tramite Jitsi Meet ai sensi dell'art. 73 D.L. n. 18/2020 composto dai signori:

- 1. Avv. Siragusa Pietro (Presidente)**
- 2. Avv. Aglieri Rinella Cristina (Segretario)**
- 3. Avv. Cosentino Anna Rita (Consigliere)**
- 4. Avv. Demma Elisa (Consigliere)**
- 5. Avv. Lupo Maria Chiara (Consigliere)**
- 6. Avv. Merlini Claudio (Consigliere)**
- 7. Avv. Busuito Antonio (Consigliere)**
- 8. Avv. Muffoletto Maria (Consigliere)**
- 9. Avv. Bova Rosaria (Consigliere)**
- 10. Avv. Di Lisi Provvidenza (Consigliere)**

Per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

- 1. Emergenze Covid19 - approvazione protocolli udienze civili e penali;**
- 2. Scuola di Formazione Forense.**

I

Il Consiglio,

Visto l'art. 43 della Legge 31 dicembre 2012, n. 247 che prevede: *“il tirocinio, oltre che nella pratica svolta presso uno studio professionale, consiste altresì nella frequenza obbligatoria e con profitto, per un periodo non inferiore a diciotto mesi, di corsi di formazione di indirizzo professionale tenuti da ordini e associazioni forensi, nonché dagli*

altri soggetti previsti dalla legge. La disciplina dei corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato è prevista mediante l'adozione di un regolamento del Ministro della Giustizia sentito il Consiglio Nazionale Forense”;

Visto il decreto del Ministro della Giustizia del 9 febbraio 2018 n. 17 concernente il “Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato, ai sensi dell'articolo 43, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247” a tenore del quale il regolamento si applica ai tirocinanti iscritti nel registro dei praticanti con decorrenza posteriore al centottantesimo giorno successivo alla sua entrata in vigore;

Visto il Decreto Ministeriale n. 133 del 5 novembre 2018 che proroga il termine dell'entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Ministro della Giustizia 9 febbraio 2018, n. 17, con decorrenza dal giorno successivo alla scadenza del primo biennio dalla sua entrata in vigore;

Considerato:-

- che il regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato, ai sensi dell'articolo 43, comma 2, della legge 31 dicembre 2012 n. 247, è entrato in vigore l'**01 aprile 2020**;

- che i tirocinanti iscritti nel registro dei praticanti per l'accesso all'esame di abilitazione alla professione forense anno 2021 devono oltre a svolgere il tirocinio professionale per un periodo non inferiore a diciotto mesi, frequentare nell'arco dei diciotto mesi di tirocinio anche il corso di formazione per l'accesso alla professione di avvocato;

Visto il regolamento con il quale è stata istituita la Scuola Forense Himera di questo Consiglio dell'Ordine;

DELIBERA

di istituire il corso di formazione per l'accesso alla professione di Avvocato che avrà inizio in data **11 maggio 2020**.

I praticanti già iscritti alla data dell'01 aprile 2020 potranno presentare domanda di iscrizione alla scuola entro il 27 aprile c.a., mentre per coloro che si iscriveranno nel registro dei praticanti entro l'11 maggio 2020 dovranno iscriversi contestualmente al corso di formazione per l'accesso alla professione di avvocato della Scuola Forense Himera presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Termini Imerese, secondo le modalità che saranno pubblicate sul sito dell'ordine.

Di approvare l'allegato modulo di iscrizione.

Manda alla Segreteria di comunicare la presente delibera agli Iscritti, ai praticanti iscritti previa loro individuazione, alle Associazioni Forensi di Termini Imerese, al Preside della Scuola Forense Avv. Salvatore Chiaramonte e di inserire la presente delibera corredata del modulo di iscrizione nel sito istituzionale del C.O.A. di Termini Imerese.

II

Il Consiglio,

Letta la nota del Presidente del Tribunale di Termini Imerese, Dr. Raimondo Loforti, dell'11/03/2020 (prot. n 4451/2020), con la quale, al fine dell'adozione delle misure organizzative previste dall'art. 2 de decreto legge 08 marzo 2020 n. 11, viene richiesto al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di manifestare il proprio avviso "*... in ordine alle possibili misure organizzative da adottare a decorrere dal 23 marzo e fino al 31 maggio 2020. Ciò peraltro per garantire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della Salute e delle prescrizioni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'08/03/2020*";

Tenuto conto delle interlocuzioni con il Presidente della Camera Penale di Termini Imerese, Avv. Rocco Chinnici, in ordine alle direttive da assumersi in ordine allo svolgimento dell'attività giudiziaria penale nel periodo dal 16 aprile al 31 maggio 2020;

Dopo discussione, all'unanimità dei presenti,

DELIBERA

di formulare le seguenti direttive organizzative per lo svolgimento dell'attività giudiziaria per il periodo dal 16 aprile 2020 al 31 maggio 2020:-

PER IL SETTORE CIVILE

Visto l'art. 83, comma 6, del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 a tenore del quale "...

Per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria, per il periodo compreso tra il 16 aprile e il 30 giugno 2020 i capi degli uffici giudiziari, sentiti l'autorità sanitaria regionale, per il tramite del Presidente della Giunta della Regione, e il Consiglio dell'ordine degli avvocati, adottano le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute,";

Visto, in particolare, l'art. 83, comma 7 lettera F), del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020

a tenore del quale " ... *la previsione dello svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Lo svolgimento dell'udienza deve in ogni caso avvenire con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai procuratori delle parti e al pubblico ministero, se e' prevista la sua partecipazione, giorno, ora e modalità di collegamento. All'udienza il giudice da' atto a verbale delle modalità con cui si accerta dell'identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni e' dato atto nel processo verbale;*

Visto, altresì, l'art. 83, comma 7 lettera H), del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 a

tenore del quale "... *lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di*

soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice”;

Vista la delibera adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura in data 26 marzo 2020, che tra l’altro ha richiamato l’attenzione dei “ *soggetti chiamati ad emettere “ la dichiarazione di urgenza”, in relazione ai procedimenti civili “ la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti “ ex art. 83, comma 3 lett. a) ultima parte, a valutare la gravità del pregiudizio tenendo conto della necessità di contemperare l’interesse delle parti, in relazione al pregiudizio specificatamente rappresentato, e quello della salvaguardia del bene primario della salute pubblica con riferimento a tutti i soggetti la cui attività si renda necessaria per la trattazione del procedimento; fermo restando che, per tutti i provvedimenti indicati nell’art. 83, comma 3 lett. a) ed anche nel caso in cui intervenga la dichiarazione di urgenza ad opera dei soggetti ciò deputati, potrà essere valutato il rinvio ove in presenza di diritti disponibili, siano le parti a richiederlo”;*

A) contenzioso ordinario:

saranno rinviati a data successiva al 30 giugno 2020 i procedimenti chiamati per l’assunzione di prova orale ovvero dell’interrogatorio formale, nonché per il giuramento del C.T.U., le udienze di prima comparizione e le udienze che presuppongono comunque la presenza fisica delle parti (es. conciliazione ex art. 88 disp. Att. C.p.c.);

saranno invece trattate, ai sensi dell’art. 83, comma 7, let. h) del d.l. 18/2020 le udienze di precisazione delle conclusioni, discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. ed i cautelari documentali;

il Giudice avrà cura di assegnare termine alle parti per il deposito delle note scritte (nelle quali potrà essere indicato l’eventuale difensore delegato per l’udienza virtuale) e alla scadenza del termine indicato la causa si considererà in decisione con assegnazione dei

termini ex art. 190 c.p.c. salvo che le parti con le rimesse note non vi abbiano rinunciato

ovvero in riserva;

i procedimenti chiamati per ammissione mezzi istruttori potranno essere trattati ai sensi dell'art. 83, comma 7, let. F) del d.l. 18/2020.

A tale ultimo riguardo, il Giudice assegnerà congruo termine al difensore prima dell'udienza per il deposito di nota contenente l'indirizzo mail (no pec) che sarà impiegato dal Giudice per l'invio del link necessario al difensore per connettersi alla stanza virtuale (per il tramite della piattaforma Microsoft Teams).

Per semplificare lo scambio di informazioni, potrà essere previsto che il difensore anticipi il proprio indirizzo mail al Giudice, inviando l'informazione alla mail istituzionale del giudicante (aggiungere al protocollo gli indirizzi mail dei Giudici del settore civile per una loro facile individuazione da parte degli avvocati)

B) contenzioso lavoro:

saranno trattati ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h) i ricorsi Fornero, le opposizioni ai Fornero e i cautelari documentali;

saranno, inoltre, trattate, ai sensi dell'art. 83, comma 7, let. H) del d.l. 18/2020 le udienze di discussione ed i cautelari documentali;

il Giudice avrà cura di assegnare termine alle parti per il deposito delle note scritte e alla scadenza del termine indicato la causa si considererà in decisione ovvero in riserva;

tutti gli altri procedimenti saranno rinviati a data successiva al 30 giugno;

C) udienze presidenziali:

saranno rinviate le udienze presidenziali, atteso che la necessaria presenza dei coniugi per l'espletamento del tentativo di conciliazione suggerisce attualmente l'inopportunità anche della trattazione da remoto, non potendosi assicurare la gestione del collegamento in situazione di sicurezza sanitaria degli avvocati e delle parti;

eventuali urgenze rappresentate saranno affrontate con modalità di trattazione e rimedi

specifici di volta in volta comunicati;

D) volontaria giurisdizione:

la regola è il rinvio a data successiva al 30 giugno 2020, salvo che non siano rappresentate

concrete situazioni di urgenza che potranno essere risolte con nomina provvisoria e

giuramento differito a data successiva al 30 giugno;

E) procedimenti collegiali:

i divorzi congiunti saranno differiti a data successiva al 30 giugno 2020;

i restanti procedimenti saranno parimenti rinviati, salvo che, laddove vengano rappresentate

concrete ragioni di urgenza, sottoposte comunque all'apprezzamento del Giudice relatore, il

Presidente delegherà la trattazione al relatore, il quale detterà le modalità di trattazione ai

sensi del punto a), riservandosi, all'esito, di riferire al Collegio per la decisione;

F) esecuzioni immobiliari:

saranno trattate, ai sensi dell'art. 83, comma 7, let. H),unicamente le udienze di approvazione

del piano di riparto.

PER IL SETTORE PENALE

UDIENZE DI CONVALIDA DELL'ARRESTO E DEL FERMO DAVANTI AL GIP

Considerato che l'art. 83 co. 12 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 pubblicato in pari data

sulla G.U.R.I prevede che, ferma l'applicazione dell'articolo 472, comma 3, del codice di

procedura penale (porte chiuse per ragioni di igiene, n.d.R.), dal 09 marzo 2020 al 30 giugno

2020, la partecipazione a qualsiasi a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate o in

stato di custodia cautelare è assicurata *ove possibile* mediante videoconferenze o con

collegamenti da remoto individuati a regolati con provvedimento del Direttore Generale dei

sistemi informativi e automatizzati del Ministero della Giustizia, applicate, in quanto

compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 146-bis del decreto

legislativo 28 luglio 1989, n. 271;

Considerato che il Consiglio Superiore della Magistratura, con delibera plenaria del 26 marzo 2010 (*“integralmente sostitutiva di quelle assunte in data 5 e 11 marzo 2020”*) ha raccomandato i dirigenti degli Uffici Giudiziari, per quanto qui è di interesse *“di promuovere per le udienze penali non differite ai sensi dell’art. 83, comma 3, lett. b) e c), esclusivamente in questa fase emergenziale, il loro svolgimento mediante collegamenti da remoto tramite gli applicativi messi a disposizione dalla DGSIA”*, a tal fine favorendo la stipula di protocolli con i Consigli dell’ordine degli avvocati e le Camere penali locali, *“si da individuare modalità condivise di partecipazione da remoto dei soggetti del processo”*;

Rilevato che, per favorire protocolli uniformi sul territorio nazionale è stato dallo stesso C.S.M. elaborato un protocollo per le udienze di convalida dell’arresto davanti al G.I.P. nonché per l’udienza di convalida dell’arresto e successivo rito direttissimo da remoto, redatto a seguito di interlocuzione con la DGSIA ed il Consiglio Nazionale Forense, con riguardo al quale si è precisato che *“si tratta di uno strumento che fornisce mere indicazioni operative con finalità di organizzazione delle attività giurisdizionali e che non limita in alcun modo l’interpretazione delle norme rimessa ai magistrati”*;

Considerato che il Direttore Generale DGSIA ha emesso, in attuazione del citato D.L., il provvedimento n. 3413 del 10 marzo 2020, con il quale ha indicato per i collegamenti da remoto l’utilizzo dei programmi “Skype for Business” e “Teams”, che utilizzano aree di *data center* riservate in via esclusiva al Ministero della Giustizia;

Rilevato che il sistema messo a punto rispetta i requisiti prescritti dall’art. 146 *bis* comma 3 disp. Att. c.p.p., secondo il quale il collegamento audiovisivo tra l’aula di udienza e il luogo della custodia deve avvenire con *“modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di udire quanto vi viene detto”*;

Rilevato che il Legislatore, a tal fine, ha equiparato all'aula di udienza il luogo dove

l'imputato si collega (cfr. art. 146 *bis* citato, comma 5);

Considerato che tale modalità di partecipazione all'udienza, nonché quanto stabilito nel presente protocollo, ha carattere eccezionale, per la necessità di contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di salvaguardia della salute;

1. Le udienze di convalida dell'arresto e del fermo innanzi al GIP previste dall'art. 391 c.p.p. vengono condotte, qualora sia assolutamente necessario, attraverso sistemi di collegamento da remoto.

Il Giudice che procede può in qualunque momento, al fine di garantire la necessaria speditezza del procedimento e, quindi, anche il necessario rispetto dei previsti termini processuali, disporre che l'udienza si svolga o prosegua con le forme ordinarie, assegnando un termine *ad horas*, non inferiore alle due ore, per consentire alle parti di raggiungere l'aula d'udienza.

2. Il sistema informatico per la connessione e la videoconferenza viene individuato nella piattaforma Microsoft TEAMS, fornita dal Ministero della Giustizia agli operatori della rete giustizia ed accessibile da utenti esterni all'Amministrazione, ivi comprese le forze dell'ordine e l'avvocatura.

Parimenti il sistema risulta testato ed accessibile anche dagli istituti penitenziari coinvolti dal presente protocollo. In caso di indisponibilità tecnica di TEAMS è possibile ricorrere alle ulteriori piattaforme ministeriale (*skype*) ovvero al sistema di videoconferenza.

3. La polizia giudiziaria procedente indicherà all'Avvocato il luogo nel quale l'arrestato verrà custodito, dandone atto nel verbale di arresto al fine di consentire al difensore di scegliere se essere presente, in alternativa, presso l'aula della camera di consiglio o presso il luogo dove si trova l'arrestato.

I colloqui telefonici saranno garantiti nel rispetto delle norme del codice di procedura penale.

4. Nei casi di custodia dell'arrestato presso uno dei luoghi di cui all'art. 284 comma 1 c.p.p.,

la polizia giudiziaria indicherà al difensore il Comando o l'ufficio della Questura più vicino attrezzato per la videoconferenza, presso il quale l'arrestato verrà condotto (o potrà essere autorizzato a recarsi) per celebrare l'udienza di convalida da remoto.

5. Il difensore, nel momento in cui riceverà l'avviso dell'intervenuto arresto, comunicherà il proprio recapito telefonico e potrà comunicare se intende presenziare all'udienza presso il Tribunale o dal luogo dove si trova l'arrestato.

La partecipazione del difensore dallo studio legale in videoconferenza sarà autorizzata esclusivamente in casi di particolare necessità, quali ad esempio la residenza o dimora in zona c.d. rossa o l'assoluta impossibilità a raggiungere sia la sede giudiziaria sia il luogo di detenzione dell'indagato per motivi di salute.

Di tale scelta la polizia giudiziaria darà atto nel relativo verbale.

In caso di mancata comunicazione da parte del difensore, la scelta si riterrà effettuata per la partecipazione del difensore in aula.

6. Nei casi in cui il difensore opti per la partecipazione da remoto, sarà garantita, prima, durante ed immediatamente dopo l'udienza, la possibilità di colloqui difensivi a distanza attraverso l'attivazione di un contatto riservato da parte della polizia giudiziaria o della polizia penitenziaria nel luogo ove l'indagato risulti ristretto.

7. L'eventuale presenza di un interprete viene assicurata, ove possibile, attraverso la presenza nel luogo in cui si trova l'arrestato.

Deve essere consentito anche all'interprete, ove necessario, l'accesso al canale di comunicazione per il contatto riservato tra l'avvocato e l'arrestato.

8. La polizia giudiziaria che ha proceduto all'arresto trasmetterà all'indirizzo e-mail dell'Ufficio del Pubblico Ministero il verbale e tutti gli atti relativi all'arresto in formato PDF e testuale, indicando il nominativo del difensore nominato, il recapito telefonico e l'indirizzo

e-mail comunicato.

9. La segreteria del Pubblico Ministero, verificata la completezza degli atti provvederà ad inviarli all'indirizzo PEC del difensore attraverso SNT o TIAP Posta.

Mezzi alternativi di trasmissione possono essere di volta in volta formalmente concordati con lo stesso difensore.

10. Gli avvisi di fissazione dell'udienza di convalida conterranno, le riserve di cui all'art. 1 e l'espressa indicazione del ricorso allo strumento di collegamento telematico, unitamente al link per il collegamento stesso e a succinte istruzioni di utilizzo, secondo il modello allegato al presente protocollo.

11. Il giudice stabilirà il collegamento, secondo le indicazioni contenute nell'avviso di fissazione dell'udienza di convalida e verificherà il funzionamento del canale di comunicazione riservato tra il difensore e l'indagato.

12. Stabilito il collegamento con i diversi utenti interessati all'udienza (PM, indagato, difensore) ed accertata la regolare costituzione delle parti, il Giudice darà atto che si procede con la partecipazione a distanza "*per ragioni di sicurezza*", da individuarsi nell'attuale emergenza sanitaria determinata dal COVID-19.

Il Giudice acquisirà comunque il consenso alla trattazione dell'udienza con i collegamenti da remoto da tutte le parti (ivi compreso l'indagato).

Le parti dichiareranno che si collegano a distanza da un sito nel quale non vi è presenza di persone non legittimate.

L'identità del soggetto indagato sarà attestata dal personale di polizia giudiziaria o penitenziaria presente nel sito remoto al momento dell'attivazione del collegamento.

Nel caso di soggetto agli arresti domiciliari autorizzato a raggiungere il sito remoto libero e senza scorta, si procederà comunque in sua assenza se lo stesso non si sarà presentato all'ora stabilita.

13. Nel corso dell'udienza, sarà sempre garantito il collegamento audiovisivo del Giudice e di tutte le parti processuali.

14. Qualora si renda necessario al fine di rendere più stabile la connessione, il Giudice potrà disporre che le parti alle quali non ha dato la parola disattivino temporaneamente il microfono e/o il collegamento video, restando comunque loro garantito di udire e vedere quanto viene detto dal Giudice e dagli altri interlocutori.

15. Nel corso dell'udienza le parti potranno scambiarsi atti, produrre documenti ed avanzare istanze mediante la chat attiva sulla "stanza virtuale" della videoconferenza e/o attraverso la posta elettronica dell'ufficio.

Dell'avvenuta ricezione e produzione si darà atto nel verbale di udienza che verrà comunque registrata attraverso l'apposita funzione disponibile su teams ovvero attraverso l'impianto di fonoregistrazione presente in aula.

Gli atti, i documenti e le istanze verranno successivamente stampati a cura della cancelleria per l'inserimento nel fascicolo e immediatamente rimossi dalla "stanza virtuale" attivata in "Teams".

16. Verrà, comunque, garantita la presenza di un difensore d'ufficio (*anche da remoto*) secondo turni di reperibilità predeterminati e individuati nel rispetto dell'art. 29 disp. att. al c.p.p..

17. Le soluzioni prospettate nel protocollo hanno natura eccezionale e rigorosamente temporanea e sono valide esclusivamente per il periodo di vigenza della legislazione di emergenza. Il presente Protocollo è suscettibile di modifiche e integrazioni, ed è operativo dal giorno successivo alla sua pubblicazione sino alla conclusione dell'emergenza.

UDIENZE CON RITO DIRETTISSIMO

Visto il D.L. n. 11 dell'8.3.2020 recante "*Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento*

dell'attività giudiziaria”;

Visto il D.P.C.M. del 9.3.2020;

Visto il D.L. n.18 del 17 marzo 2020;

Considerato che il D.L. n.11 ha inteso contenere il rischio di diffusione dell'epidemia, salvaguardando *“per quanto possibile, continuità ed efficienza del servizio giustizia”*;

Considerato che l'art. 83 co. 12 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 pubblicato in pari data sulla G.U.R.I prevede che, ferma l'applicazione dell'articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale (porte chiuse per ragioni di igiene, n.d.R.), dal 09 marzo 2020 al 30 giugno 2020, la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare è assicurata *ove possibile* mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto individuati a regolati con provvedimento del Direttore Generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della Giustizia, applicate, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 146-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271;

Considerato che il Consiglio Superiore della Magistratura, con delibera plenaria del 26 marzo 2010 (*“integralmente sostitutiva di quelle assunte in data 5 e 11 marzo 2020”*) ha raccomandato i dirigenti degli Uffici Giudiziari, per quanto qui è di interesse *“di promuovere per le udienze penali non differite ai sensi dell'art. 83, comma 3, lett. b) e c), esclusivamente in questa fase emergenziale, il loro svolgimento mediante collegamenti da remoto tramite gli applicativi messi a disposizione dalla DGSIA”*, a tal fine favorendo la stipula di protocolli con i Consigli dell'ordine degli avvocati e le Camere penali locali, *“si da individuare modalità condivise di partecipazione da remoto dei soggetti del processo”*;

Rilevato che, per favorire protocolli uniformi sul territorio nazionale è stato dallo stesso C.S.M. elaborato un protocollo per le udienze di convalida dell'arresto davanti al G.I.P. nonché per l'udienza di convalida dell'arresto e successivo rito direttissimo da remoto,

redatto a seguito di interlocuzione con la DGSIA ed il Consiglio Nazionale Forense, con riguardo al quale si è precisato che *“si tratta di uno strumento che fornisce mere indicazioni operative con finalità di organizzazione delle attività giurisdizionali e che non limita in alcun modo l’interpretazione delle norme rimessa ai magistrati”*;

Considerato che il Direttore Generale DGSIA ha emesso, in attuazione del citato D.L., il provvedimento n. 3413 del 10 marzo 2020, con il quale ha indicato per i collegamenti da remoto l’utilizzo dei programmi “Skype for Business” e “Teams”, che utilizzano aree di *data center* riservate in via esclusiva al Ministero della Giustizia;

Rilevato che il sistema messo a punto rispetta i requisiti prescritti dall’art. 146 *bis* comma 3 disp. Att. c.p.p., secondo il quale il collegamento audiovisivo tra l’aula di udienza e il luogo della custodia deve avvenire con *“modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di udire quanto vi viene detto”*;

Rilevato che il Legislatore, a tal fine, ha equiparato all’aula di udienza il luogo dove l’imputato si collega (cfr. art. 146 *bis* citato, comma 5);

Considerato che tale modalità di partecipazione all’udienza, nonché quanto stabilito nel presente protocollo, ha carattere eccezionale, per la necessità di contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e di salvaguardia della salute;

Sentiti, mediante collegamento in videoconferenza, i magistrati del settore penale e da ultimo il presidente vicario che ha condiviso il presente protocollo;

1. Le udienze di convalida dell’arresto e di celebrazione del contestuale giudizio direttissimo dinanzi al Giudice del dibattimento, si svolgono, qualora sia assolutamente necessario, mediante collegamenti da remoto.

I giudizi che proseguono con rito alternativo (patteggiamento o abbreviato semplice non condizionato) in data diversa, in ragione del termine a difesa, seguiranno le modalità

telematiche della convalida laddove venga applicata una misura custodiale. In tal caso, il Giudice darà atto che l'imputato parteciperà dalla postazione predisposta all'interno della Casa Circondariale ovvero, nei casi di arresti domiciliari, presso il luogo dal quale è intervenuto all'udienza di convalida, dove dovrà recarsi con o senza scorta.

Il Giudice che procede può in qualunque momento, al fine di garantire la necessaria speditezza del procedimento e, quindi, anche il necessario rispetto dei previsti termini processuali, disporre che l'udienza si svolga o prosegua con le forme ordinarie, assegnando un termine *ad horas* (non inferiore a due ore) per consentire alle parti di raggiungere l'aula d'udienza.

Tutti gli altri giudizi proseguono con le disposizioni ordinarie sul ruolo del giudice che dispone il rinvio.

2. Il sistema informatico per la connessione e la videoconferenza viene individuato nella piattaforma Microsoft TEAMS, fornita dal Ministero della Giustizia agli operatori della rete giustizia ed accessibile da utenti esterni all'Amministrazione, ivi comprese le forze dell'ordine e l'avvocatura.

Parimenti il sistema risulta testato ed accessibile anche dagli istituti penitenziari coinvolti dal presente protocollo. In caso di indisponibilità tecnica di TEAMS è possibile ricorrere alle ulteriori piattaforme ministeriale (*skype*) ovvero al sistema di videoconferenza.

3. La polizia giudiziaria procedente indicherà all'Avvocato il luogo nel quale l'arrestato verrà custodito, dandone atto nel verbale di arresto al fine di consentire al difensore di scegliere se essere presente, in alternativa, presso l'aula della camera di consiglio o presso il luogo dove si trova l'arrestato.

I colloqui telefonici saranno garantiti nel rispetto delle norme del codice di procedura penale.

4. Nei casi di custodia dell'arrestato presso uno dei luoghi di cui all'art. 284 comma 1 c.p.p., la polizia giudiziaria indicherà al difensore il Comando o l'ufficio della Questura più vicino

attrezzato per la videoconferenza, presso il quale l'arrestato verrà condotto (o potrà essere autorizzato a recarsi) per celebrare l'udienza di convalida da remoto.

5. Il difensore, nel momento in cui riceverà l'avviso dell'intervenuto arresto, comunicherà il proprio recapito telefonico e potrà comunicare se intende presenziare all'udienza presso il Tribunale o dal luogo dove si trova l'arrestato.

La partecipazione del difensore dallo studio legale in videoconferenza sarà autorizzata esclusivamente in casi di particolare necessità, quali ad esempio la residenza o dimora in zona c.d. rossa e/o l'assoluta impossibilità a raggiungere sia la sede giudiziaria sia il luogo di detenzione dell'indagato per motivi di salute.

Di tale scelta la polizia giudiziaria darà atto nel relativo verbale.

In caso di mancata comunicazione da parte del difensore, la scelta si riterrà effettuata per la partecipazione del difensore in aula.

6. Nei casi in cui il difensore opti per la partecipazione da remoto, sarà garantita, prima, durante ed immediatamente dopo l'udienza, la possibilità di colloqui difensivi a distanza attraverso l'attivazione di un contatto riservato da parte della polizia giudiziaria o della polizia penitenziaria nel luogo ove l'indagato risulti ristretto.

7. L'eventuale presenza di un interprete viene assicurata, ove possibile, attraverso la presenza nel luogo in cui si trova l'arrestato.

Deve essere consentito anche all'interprete, ove necessario, l'accesso al canale di comunicazione per il contatto riservato tra l'avvocato e l'arrestato.

8. La polizia giudiziaria che ha proceduto all'arresto trasmetterà all'indirizzo e-mail dell'Ufficio del Pubblico Ministero il verbale e tutti gli atti relativi all'arresto in formato PDF e testuale, indicando il nominativo del difensore nominato, il recapito telefonico e l'indirizzo e-mail eventualmente comunicato.

9. La segreteria del Pubblico Ministero, verificata la completezza degli atti provvederà anche

alla formazione del fascicolo digitale e alla sua trasmissione all'indirizzo PEC del difensore

attraverso SNT o TIAP Posta (mezzi alternativi di trasmissione possono essere di volta in volta concordati con lo stesso difensore), al Tribunale ed al VPO incaricato dell'udienza.

Il decreto di presentazione indicherà gli indirizzi di posta elettronica ed i contatti telefonici degli operatori di Polizia Giudiziaria presso cui verrà attivata la videoconferenza con il soggetto sottoposto ad arresto e del difensore.

Il decreto indicherà altresì il luogo ove verrà attivata la videoconferenza con il soggetto arrestato e se è necessaria la presenza di un interprete specificando la lingua.

Nella e-mail trasmessa alla Cancelleria dell'Ufficio Direttissime verrà attestata anche l'avvenuta trasmissione al difensore, specificando l'ora di invio.

10. Gli avvisi di fissazione dell'udienza di convalida conterranno, le riserve di cui all'art. 1 e l'espressa indicazione del ricorso allo strumento di collegamento telematico, unitamente al link per il collegamento stesso e a succinte istruzioni di utilizzo, secondo il modello allegato al presente protocollo.

11. Il giudice stabilirà il collegamento, secondo le indicazioni contenute nell'avviso di fissazione dell'udienza di convalida e verificherà il funzionamento del canale di comunicazione riservato tra il difensore e l'indagato.

12. Stabilito il collegamento con i diversi utenti interessati all'udienza (PM, indagato, difensore) ed accertata la regolare costituzione delle parti, il Giudice darà atto che si procede con la partecipazione a distanza "*per ragioni di sicurezza*", da individuarsi nell'attuale emergenza sanitaria determinata dal COVID-19.

Il Giudice acquisirà comunque il consenso alla trattazione dell'udienza con i collegamenti da remoto da tutte le parti (ivi compreso l'imputato).

L'identità del soggetto indagato sarà attestata dal personale di polizia giudiziaria o penitenziaria presente nel sito remoto al momento dell'attivazione del collegamento.

Nel caso di soggetto agli arresti domiciliari autorizzato a raggiungere il sito remoto libero e senza scorta, si procederà comunque in sua assenza se lo stesso non si sarà presentato all'ora stabilita.

13. Nel corso dell'udienza, sarà sempre garantito il collegamento audiovisivo del Giudice e di tutte le parti processuali.

14. Qualora si renda necessario al fine di rendere più stabile la connessione, il Giudice potrà disporre che le parti alle quali non ha dato la parola disattivino temporaneamente il microfono e/o il collegamento video, restando comunque loro garantito di udire e vedere quanto viene detto dal Giudice e dagli altri interlocutori.

15. Nel corso dell'udienza le parti potranno scambiarsi atti, produrre documenti ed avanzare istanze mediante la chat attiva sulla "stanza virtuale" della videoconferenza e/o attraverso la posta elettronica dell'ufficio.

Dell'avvenuta ricezione e produzione si darà atto nel verbale di udienza che verrà comunque registrata attraverso l'apposita funzione disponibile su teams ovvero attraverso l'impianto di fonoregistrazione presente in aula.

Gli atti, i documenti e le istanze verranno successivamente stampati a cura della cancelleria per l'inserimento nel fascicolo e immediatamente rimossi dalla "stanza virtuale" attivata in "Teams".

16. Verrà, comunque, garantita la presenza di un difensore d'ufficio (*anche da remoto*) secondo turni di reperibilità predeterminati e individuati nel rispetto dell'art. 29 disp. att. al c.p.p..

17. Le soluzioni prospettate nel protocollo hanno natura eccezionale e rigorosamente temporanea e sono valide esclusivamente per il periodo di vigenza della legislazione di emergenza. Il presente Protocollo è suscettibile di modifiche e integrazioni, ed è operativo dal giorno successivo alla sua pubblicazione sino alla conclusione dell'emergenza.

ooooooo

**ALLEGATO - MODELLO DI ISTRUZIONI DA ALLEGARE ALL'AVVISO DI
FISSAZIONE D'UDIENZA**

Brevi istruzioni operative per la partecipazione in video-conferenza.

Il messaggio di invito a partecipare all'udienza è costituito dal link ipertestuale riportato nel provvedimento di fissazione, attivando il quale verrà quindi chiesto di aprire Teams e, se questo non sia stato già installato, di avviare l'installazione del relativo applicativo ovvero di adoperare il software nella versione browser (al riguardo è consigliato l'utilizzo del browser Chrome ovvero di Microsoft Edge ma si suggerisce, per un più celere collegamento, di avere il software Teams già correttamente installato sul proprio elaboratore).

Qualora nell'applicativo non siano già memorizzati i dati identificativi del difensore, si suggerisce di inserire (nel campo contrassegnato da "immetti il nome") il cognome e nome esatti, senza far uso di abbreviazioni o di pseudonimi.

L'elaboratore dal quale si dovrà avviare la video conferenza essere dotato di webcam e microfono, al fine di una corretta partecipazione. Si raccomanda di prestare attenzione che la videocamera ed il microfono siano stati avviati dagli appositi pulsanti di Teams poiché potrebbero, all'accensione, risultare spenti.

ooooooo

Manda la Segreteria di inviare la presente delibera al Sig. Presidente del Tribunale di Termini Imerese **Dr Raimondo Loforti**, al Sig. Presidente del Tribunale Penale di Termini Imerese **Dr. Vittorio Alcamo** ed al Sig. Procuratore della Repubblica **Dr. Ambrogio Cartosio**.

Il Consigliere Segretario

Il Presidente

Avv. Cristina Aglieri Rinella

Avv. Pietro Siragusa